



COMUNE DI TORANO CASTELLO

(Provincia di Cosenza)



Comune di
Torano Castello

Prot.N. 0011277 del 19/11/2020 - P
Cat. Cla. Uff. AMMINISTRAZIONE



Prot. _____

ORDINANZA N. 453

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

IL SINDACO

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148 che dispone "., l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge...;

CONSIDERATO che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante svolto lungo alcune strade del centro abitato, genera notevoli difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentramento di persone e veicoli correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita determina incolonnamenti ed intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità della rete viaria delle zone interessate e sensibili disagi per quanti nelle stesse vivono o lavorano;

CONSIDERATO, altresì, che in dipendenza di quanto sopra, si rende necessario eliminare le condizioni di criticità del traffico che si determinano nelle arterie viarie più avanti individuate, riducendo al minimo il rischio di sinistri ed incidenti stradali con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone;

PRESO ATTO dei notevoli disagi denunciati dai titolari di esercizi commerciali, che, a causa del dilagante fenomeno dell'abusivismo ambulante svolto indiscriminatamente in diverse zone del paese, in dispregio a qualsiasi disposizione normativa e regolamentare, subiscono una concorrenza sleale e un netto calo dei propri introiti;

RITENUTO che l'assenza di spazi appositamente definiti, da destinare a commercio in forma itinerante, determini problemi oggettivi di sicurezza urbana;

RITENUTA la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto in modo itinerante al fine di ripristinare e/o contenere gli inconvenienti prima descritti;

CONSTATATA la necessità di rivedere da subito la disciplina che regola l'afflusso in paese dei commercianti su area pubblica e degli imprenditori agricoli che intendono operare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di limitata durata, stabilendo le limitazioni e i divieti, da rispettare, per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario, di sicurezza e per altri motivi di pubblico interesse, nonché per la salvaguardia delle zone aventi valore storico, artistico e ambientale;

SENTITO il Comando della Polizia Locale sulle condizioni della viabilità, il quale evidenzia la possibilità di interdire e/o limitare il commercio su talune aree pubbliche;

RITENUTO che le ragioni sopra indicate costituiscano motivi di viabilità e di interesse pubblico richiedendo un immediato intervento che ne giustifica e legittima l'adozione del provvedimento de quo;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la legge regionale 11 giugno 1999, n. 18, come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2018, n. 24;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii.;



COMUNE DI TORANO CASTELLO

(Provincia di Cosenza)

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

è vietato, per mesi 6 (sei) dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tutti i giorni) per motivi di sicurezza e viabilità nelle seguenti vie e piazze del territorio comunale:

Torano Castello - Centro

- 1) *Piazza San Sebastiano*
- 2) *Viale San Marco*
- 3) *Corso Marconi*
- 4) *Via L. Da Vinci*
- 5) *Piazza Europa*
- 6) *Piazza S. Vilardi*

Sartano

- 1) *Corso Umberto*
- 2) *Via dei Mille*
- 3) *Via San Nicola*
- 4) *Piazza Duomo*
- 5) *Via Mayerà*
- 6) *Piazza G. Mayerà*
- 7) *Piazza E. Berlinguer*

Torano Scalo

- 1) *Viale Magna Grecia*
- 2) *Piazzale Stazione Ferroviaria*

L'esercizio del commercio itinerante è consentito nelle altre strade, piazze e vie del territorio comunale non espressamente interdette sotto l'osservanza dei seguenti obblighi e prescrizioni:

- Non è consentita la sosta nello stesso punto per più di un'ora;
- Le soste possono essere fatte in punti che distano tra loro almeno trecento metri;
- E' fatto divieto allo stesso operatore di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata;
- E' fatto divieto di esercitare la vendita in forma itinerante in aree private delle quali in Comune non abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

L'attività di commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante è vietata altresì:

- In tutte le strade in cui la presenza dell'operatore commerciale possa essere causa di pericolo o di intralcio alla circolazione, secondo le indicazioni del codice della strada;
- Negli stalli di sosta delle autovetture e nelle fermate dei mezzi pubblici;
- Sui sagrati delle chiese, nei giardini e parchi pubblici;
- Nelle aree poste a distanza inferiore a 30 metri da scuole, luoghi di culto, case di riposo, caserme e simili;
- Negli eventuali spazi esistenti lungo le strade del centro abitato se posti ad una distanza inferiore a mt. 5.00 dal ciglio stradale e comunque a condizione che il concentrazione di



COMUNE DI TORANO CASTELLO

(Provincia di Cosenza)

persone e veicoli correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita non determinino incolonnamenti ed intasamenti stradali e pericolo per l'incolumità delle persone.

- In tutti gli altri casi, valutati di volta in volta, in cui l'Amministrazione Comunale dovesse ravvisare, per esigenze contingenti di pubblico interesse, l'incompatibilità della presenza di tale forma di commercio;

DISPONE

A decorrere dalla data della presente è revocata ogni altra diversa disposizione/ordinanza; L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, è punita con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 è ammesso pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale (€ 50.00) oltre alle spese del procedimento.

E' fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24/11/1981 nr. 689.

L'esatta esecuzione della presente resta domanda agli organi di vigilanza.

Copia della presente venga trasmessa:

- All'Albo Pretorio Comunale;
- Alla Stazione Carabinieri di Torano Castello;
- Alla Stazione Carabinieri Forestale di Cerzeto;
- Al Servizio Polizia Locale dell'Ente;

RENDO NOTO

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, oppure, in via alternativa entro il termine di giorni 120, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Lucio Franco Raimondo



